

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 785-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE MORINO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 1° ottobre 1964
(V. Stampato n. 1148)

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro del Bilancio

col Ministro delle Finanze

col Ministro del Tesoro

e col Ministro della Pubblica Istruzione

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 5 ottobre 1964

Comunicata alla Presidenza il 16 dicembre 1964

Approvazione ed esecuzione dello Scambio di Note tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Federale di Germania in materia di esenzioni fiscali a favore di Istituti culturali, effettuato in Roma il 12 luglio 1961

ONOREVOLI SENATORI. — Lo scambio di Note tra il nostro Paese e la Repubblica federale tedesca effettuato a Roma il 12 luglio 1961 prevede agevolazioni tributarie a favore degli istituti culturali considerati dall'accordo e di quelli che potranno istituirsi anche in seguito, ivi comprese le società « San Paolo » e « Cabul » che svolgono nella nostra capitale attività culturali.

Nell'Accordo culturale Italo-Tedesco firmato a Bonn l'8 febbraio 1956, agli articoli 3 e

15 è infatti previsto, per l'attività degli Istituti di cultura, di accordare tutte le facilitazioni possibili e di esentare, reciprocamente, dai tributi diretti sui beni immobili di proprietà degli Istituti culturali già esistenti e che potranno ancora essere istituiti, sia in Italia che in Germania.

Il presente disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, viene così opportunamente a completare l'Accordo sopraccitato.

MORINO, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È approvato lo Scambio di Note tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Federale di Germania in materia di esenzioni fiscali a favore di Istituti culturali, effettuato in Roma il 12 luglio 1961.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data allo Scambio di Note indicato nell'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità alla clausola finale delle Note stesse.